

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10016 Anno 2022

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 24/02/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BUCCHERI DEBORAH nato a MILAZZO il 01/04/1992

avverso l'ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG e dell'Avvocatura Generale dello

Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del **1/1/2020**, accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierna ricorrente, Buccheri Deborah, subita dal 21/7/2011 al 9/8/2011 in regime di arresti domiciliari per i reati di rapina e lesioni aggravate, liquidando in suo favore la somma di € 11.201,45.

La ricorrente veniva prosciolta dall'accusa con sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 15/10/2018 divenuta irrevocabile il 2/3/2019.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Buccheri Deborah deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione dell'indennizzo per la riparazione in relazione ai danni non patrimoniali.

La ricorrente, premettendo l'incensurabilità della congruità della somma liquidata avente finalità esclusivamente indennitaria, si duole dell'illogicità dell'impugnato provvedimento laddove, pur ritenendo attendibili le valutazioni fornite dai consulenti sulle conseguenze psicologiche, relazionali e esistenziali della detenzione, ne esclude ogni valenza al fine di trarne elementi per la stima del danno risarcibile. Tale conclusione contrasterebbe con le conclusioni della consulenza ricevute nella motivazione del provvedimento impugnato e l'affermazione che i dati acquisiti dai consulenti non consentano di trarre elementi per la quantificazione sarebbe smentita dal contenuto della consulenza ampiamente recepito nel testo dell'ordinanza.

Si ravvisa un'illogica contraddizione laddove la corte di appello, pur sussistendo elementi adeguati alla formulazione di una stima, ritiene impossibile pervenire a una precisa quantificazione del danno risarcibile sulla base degli stessi elementi.

La ricorrente richiama l'esistenza delle tabelle valutative che costituiscono un utile ausilio per il giudicante al fine di modulare l'entità della lesione subita, riportandola al caso concreto. Nel caso in esame, i consulenti, dopo aver fornito tutti gli elementi valutativi riconducibili alla menomazione biologica subita dalla Buccheri, in relazione alle sue capacità relazionali e sociali, hanno formulato una stima della stessa nella misura del 15%.

A fronte di tale valutazione la Corte territoriale avrebbe dovuto, secondo la tesi della ricorrente, condividere la stima e derogarvi in senso restrittivo fornendo

adeguata motivazione sull'entità della riduzione operata, attesa la natura indennitaria della riparazione; oppure disattendere la stima fornita dai consulenti e svolgere una diversa valutazione tabellare, eventualmente disponendo anche una perizia. L'impugnato provvedimento, invece, ha ridotto la stima fornita dalla difesa a mero spunto, senza alcuna indicazione relativa alla sua incidenza nella valutazione, addivenendo ad una quantificazione finale con l'utilizzazione di un criterio meramente arbitrario privo di qualsiasi parametro verificabile. Tanto è vero che, dovendo derogare in senso ampliativo al mero criterio aritmetico, si è ritenuto di moltiplicare per cinque, giungendo ad un risultato irragionevole, privo di congrua e logica motivazione.

Tale motivazione sarebbe stata ancora più necessaria in ragione del vistoso scostamento dalla stima presente in atti di circa 60.000 euro rispetto a quella liquidata di 11.000 euro.

Con un **secondo motivo** si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di considerare, nella determinazione dell'indennizzo, le ripercussioni sulla sfera personale derivante dallo *strepitus fori*.

Ci si duole della mera apparenza della valutazione operata sulle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione, soltanto menzionate, sull'errato presupposto di una stima omnicomprensiva dei danni da indennizzare.

La ricorrente rileva di aver fornito prova documentale, ignorata dai giudici, di tali danni, la cui liquidazione doveva avvenire equitativamente. Nessuna valutazione – ci si duole – è stata fatta di questa parte di danni nella liquidazione dell'indennizzo, che invece sarebbe dovuta risultare dal testo dell'impugnata ordinanza.

Si evidenzia di aver fornito ai giudicanti la documentazione del rilievo dato dai mezzi di comunicazione, sia cartacei che informatici, della vicenda dell'arresto e delle spregevoli circostanze dell'azione delittuosa, svoltasi in un piccolo centro e coinvolgente una giovane diciannovenne in cerca di occupazione.

Con un **terzo motivo** si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla compensazione delle spese del giudizio.

Si lamenta l'illegittimità dell'avvenuta compensazione delle spese in quanto l'Avvocatura dello Stato si sarebbe sostanzialmente opposta al riconoscimento della domanda, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo limitatamente alla durata dell'ingiusta detenzione, intendendo così paralizzare parte delle domande avanzate dalla ricorrente. Pertanto, avendo l'impugnato provvedimento accolto la domanda così come proposta, sia pure con una liquidazione inferiore, vi è stata parziale soccombenza dell'avvocatura che avrebbe dovuto comportare la sua condanna alle spese. Tale condanna poteva venire esclusa – si sostiene in ricorso – solo nel caso in cui l'Avvocatura non si fosse affatto opposta né sull'*an*, né sul *quantum*.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con le conseguenti statuizioni di legge.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data **8/2/2022** ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dell'indennizzo.

4. In data **21/1/2022** ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. *ex multis*, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).



3. La giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di liquidazione del *quantum* relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, è ormai consolidata nell'affermare (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite, n. 24287 del 9/5/2001, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico- costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, co. 2, cod. proc. pen., (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, co. 4, lett. c), cod. proc. pen. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Cass. Sez. 3, n. 5657 del 13/12/2001 dep. 2002, Vittoriano, Rv. 221119; Cass. Sez. 4, n. 15463 del 20/3/2002, Pesacane, Rv. 221314; Cass. Sez. 3, n. 9056 del 22/1/2003, Criniti, Rv. 223614; Cass. Sez. 3, n. 28334 del 29/4/2003, Porfidia, Rv. 225963; Cass. Sez. 3, n. 45682 del 22/10/2003, Sirianni, Rv. 226555; Cass. Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940 che ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva considerato quale parametro per il calcolo dell'indennizzo un termine massimo della custodia cautelare pari ad anni nove ai sensi dell'art. 304, co. 6, cod. proc. pen.

In più pronunce si è affermato che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (così Sez. 4, n. 40906 del 6/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369, che, in applicazione di detto principio, ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto non soltanto dei parametri aritmetici, ma anche delle sofferenze morali patite e della lesione della reputazione conseguente allo "*strepitus fori*"; conf. Sez. 4 n. 34857 del 17/6/2011, Giordano, Rv. 251429; Sez. 4, n. 46772 del 24/10/2013, Marinkovic, Rv. 257635, Sez. 4, n. 23119 del 13/05/2008, Zaccagni, Rv. 240302).

Nel liquidare l'indennità, dunque, va ribadito, il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto (cfr. Sez. 4, n. 23119 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302; Sez. 4, n. 30317 del 21/6/2005, Bruzzano, Rv. 232025). Tale meccanismo offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria

e non risarcitoria dell'istituto (Sez. 4, n. 23319 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302).

In altra pronuncia di questa Corte Suprema si è, perciò, precisato che il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/6/2011, Giordano, Rv. 251429). E' stata, a titolo esemplificativo, ritenuta inadeguata la liquidazione dell'indennità per la riparazione dell'ingiusta detenzione di breve durata, patita da soggetto incensurato, che si era fondata esclusivamente sul mero ragguglio tra i giorni di privazione della libertà e il parametro medio giornaliero, potendo quest'ultimo essere integrato mediante il ricorso a parametri sensibilmente superiori a quelli standard purché non si sfondi il tetto massimo della somma erogabile (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, dep. 2012, Amato, Rv. 252026).

Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico sopra ricordato, che, tuttavia non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce certamente il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento.

E' peraltro consolidata anche la giurisprudenza secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel "*merum arbitrium*", ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati. (Cass. Sez. 4, n. 1744 del 3.6.1998, Laci, Rv. 211646 in una fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva determinato l'equo indennizzo per 11 giorni di detenzione in lire 400.000, senza dar in alcun modo conto di tale determinazione; conf. Cass. Sez. 4, n. 2826 del 14/10/1998 dep. 1999, Min. Tesoro in proc. Bosco, Rv. 212303).

4. Il punto di approdo giurisprudenziale è, dunque, nel senso che il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso (cfr. Sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio il provvedimento che aveva liquidato l'indennità in misura lievemente superiore a quella derivante dall'applicazione del criterio aritmetico, in un caso in cui l'istante aveva allegato gravi danni non patrimoniali, consistiti nell'arresto di una procedura adottiva, nell'impossibilità di assistere la madre gravemente malata e di partecipare ai suoi funerali, e in danni psicofisici).

Ebbene, se questo è l'univoco quadro giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato ne abbia fatto buon governo e pertanto sia immune da censure.

Peraltro, la ricorrente, seppure afferma di condividere l'impostazione secondo cui siamo di fronte ad una liquidazione di natura indennitaria, introduce temi afferenti tipicamente al risarcimento del danno.

La Corte d'Appello di Messina, per contro, dà correttamente conto nel provvedimento impugnato di come il criterio aritmetico sia solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire uniformità e soggettività al difficile giudizio di fatto.

Lo stesso giudice della riparazione riconosce che, nel caso che ci occupa, il danno è stato di peculiare portata, a prescindere dalla breve durata della misura cautelare. Allo stesso tempo, riconoscendo la presenza dei danni di tipo psicologico lamentati dalla ricorrente e descritti dalla consulenza, non ne condivide la stima e rileva l'incertezza della loro valutazione. Incertezza che investe anche le conseguenze dannose derivanti dal dedotto *strepitus fori*.

L'ordinanza impugnata opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il danno all'immagine da discredito sociale patito dall'istante non può essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di risarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione.

Sin dal 1995 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia,

della disposizione di cui all'art. 643, co. 1, cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (così Sez. Un. n. 1 del 13/1/1995, Castellani, Rv. 201035 che, in applicazione di detto principio, ebbero a confermare la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, fra l'altro, della circostanza che l'imputato, privato della libertà, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda, e del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertà provvisoria).

Anche la sindrome depressiva non è stata ritenuta costituire circostanza particolare idonea di per sé ad incrementare l'indennizzo liquidato in base al solo criterio aritmetico, trattandosi di una ripercussione frequentemente presente in situazione di ingiusta detenzione (così Cass. Sez. 3, n. 13602 del 13/02/2008, Pagano, Rv. 239683). E' stato specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest'ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico (Cass. Sez. 3, n. 15665 del 10/3/2011, Min. Economia, Rv. 250004).

Corretto appare, quindi, il ricorso al criterio matematico che ha indotto i giudici della riparazione, in via equitativa, a moltiplicare per cinque il risultato derivante dall'applicazione dell'indennità prevista.

Il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il *quantum* dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (Sez. 4, n. 2815 del 11/5/2000, Salamone, Rv. 216937).

A differenza della riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. che, oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche "le conseguenze personali e familiari derivanti della condanna" la riparazione per l'ingiusta detenzione non consente di estendere l'indennizzo ad aspetti non direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita.



5. Va aggiunto che nemmeno pare che la prova da parte della ricorrente degli ulteriori pregiudizi patiti sia stata particolarmente pregnante, il che ha dato ancor più legittimo spazio alla discrezionalità del giudice della riparazione nella sua valutazione equitativa.

Su chi incomba l'onere della prova di quelle particolari e specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quanto meno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penalprocessualistica è tema dirimente e spinoso nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione.

Come detto, sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un *surplus* di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale (Sez. 4, n. 21077 del 1/4/2014, Rv. 259237).

Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, co 1, cod. proc. pen).

E' però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555).

Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.

E', dunque, onere della parte allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa. La prova di questi ultimi, tuttavia, secondo un recente *dictum* della giurisprudenza di legittimità può, tuttavia, essere raggiunta anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (così Sez. 4, n. 19809 del 19/4/2019, Candiano, Rv. 276334 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui l'indennità era stata liquidata in misura "standard" e non erano stati riconosciuti i danni all'attività imprenditoriale svolta dall'istante, solo genericamente dedotti, in mancanza di prova del nesso causale con la detenzione).

Il tema -certo dei più spinosi- attiene al concetto di allegazione.

Può aiutare ad individuarlo il richiamo al processo civile, ove l'allegazione è quell'attività attraverso la quale vengono affermati e introdotti in giudizio determinati fatti storici, al fine di delimitare l'ambito decisorio del giudice. Stante il divieto di utilizzo della propria scienza privata da parte del giudice, alle parti del giudizio viene riconosciuto il potere monopolistico di allegazione dei fatti nel processo. L'esercizio di tale potere è riservato, rispettivamente, all'attore con riferimento ai fatti costitutivi della domanda giudiziale, e al convenuto con riferimento ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore con la domanda: nel primo caso l'allegazione si manifesta attraverso l'esposizione delle 'ragioni della domanda' (*causa petendi*); nel secondo caso integra la formulazione di una eccezione di merito, diretta a impedire l'accoglimento nel merito della domanda proposta dall'attore.

Allegare, dunque, significa descrivere nei propri atti o a verbale l'esistenza di un fatto. Allegare un fatto non significa provarlo. La prova interviene necessariamente dopo l'allegazione (oppure prima o insieme).

L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.

Ebbene, nel caso dell'istituto di cui agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen. l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero il richiedente l'indennizzo, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che

sussiste tra il pregiudizio che allega e l'ingiusta detenzione patita. Varrà porre attenzione ad una recente pronuncia (Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.). In quel caso il ricorrente lamentava che il giudice della riparazione non avesse tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo pur concessogli per la ingiusta carcerazione, dell'intervenuta separazione dalla moglie. Ebbene, questa Corte di legittimità ha dato ragione alla Corte territoriale, sul rilievo che, con un argomentare che non risultava incongruo né scollegato dagli atti, la stessa aveva sinteticamente ma sufficientemente motivato che i pregiudizi lamentati non erano stati adeguatamente dimostrati, né era stato dimostrato che gli stessi fossero causalmente connessi all'ingiusta detenzione. In relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi, la Corte di legittimità prendeva atto che i giudici della riparazione avevano rilevato che dagli atti della separazione prodotti non si rilevava alcun cenno alla situazione di detenzione del ricorrente.

Si può perciò oggi affermare che, qualora la parte istante allegi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione -quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psicofisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione- se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il *quantum* sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.

Non paiono convincenti, perciò, le conclusioni cui è pervenuta la pronuncia di questa Corte che ha affermato che, ove l'istante allegi la sussistenza di danni ulteriori mediante il riferimento a specifiche circostanze ritenute dal giudice idonee in astratto a giustificare l'incremento dell'indennizzo, sebbene gravi sull'istante l'onere di provare quanto allegato, è affetta da illogicità la motivazione del provvedimento che neghi la sussistenza in concreto di tali danni ulteriori, senza che il giudice abbia previamente invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento (Sez. 4, n. 39773 del 6/6/2019, Sapignoli, Rv. 277510 in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva omesso di incrementare l'indennizzo per i danni conseguenti allo "*strepitus fori*", in quanto l'istante, pur avendo allegato di aver rivestito incarichi specifici e di avere subito gravi conseguenze sotto il profilo professionale e personale, aveva omesso di produrre documenti atti a dimostrare la avvenuta diffusione della notizia con strumenti massmediatici). Si richiama, infatti, un onere della prova a carico del richiedente l'indennizzo che in molte altre pronunce è stato escluso- a favore di un onere

di allegazione circostanziata- e si afferma -non condivisibilmente secondo chi vi parla, per cui occorre comunque darne conto- che *"il rito non impedisce affatto di sollecitare la prova, né introduce decadenze processuali"*

6. Infondato appare anche il motivo di ricorso relativo all'avvenuta compensazione delle spese, in quanto come riconosciuto dallo stesso ricorrente, l'Avvocatura dello Stato nel costituirsi in giudizio non si è opposta al riconoscimento dell'indennizzo, limitandosi a chiedere una rigorosa valutazione dei presupposti della domanda e la liquidazione in funzione della durata dell'ingiusta detenzione, come si legge nell'impugnata ordinanza.

E' vero che, come sottolineato in plurime recenti sentenze di questa Corte, in tema di regolamento delle spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma del codice di procedura civile indicata (cfr. Sez. 3, n. 36339 del 27/6/2019, Murja, Rv. 277663; Sez. 4, n. 41307 del 2/10/2019. Mef, Rv. 277357).

Tuttavia, occorre sempre che vi sia soccombenza.

Ed allora resta ancora valido, e va qui ribadito, pur alla luce delle recenti modifiche che hanno investito l'art. 92 cod. proc. civ., il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559



del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; conf. Sez. 4, Sentenza n. 31173 del 14/5/2003 Giubilei Rv. 225132; Sez. 4, n. 23929 del 15/5/2008, Manzi, Rv. 240312).

Va, infatti, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all'*an*, né relativamente al *quantum debeatur* in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, né sull'*an*, né sul *quantum* della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. (così Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Mef e altro, Rv. 263141).

7. Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

La ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

Vincenzo Perzella



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

